



COPIA

DELIBERAZIONE N. 2

PROVINCIA DI ISERNIA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: S.P. 21 RICORSO AL TAR DA PARTE DELLO STABILIMENTO SANTA CROCE SRL
PERVENUTO AL PROT. N. 6443 DEL 04/12/2020 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE
PER LA DIFESA DELL'ENTE.

L'anno duemilaventuno , addì otto del mese di Gennaio alle ore 13:00 nella sala delle adunanze.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi
convocati i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Cognome Nome	Presenze
SELLECCHIA CRISTIAN DOMENICO	Presente
CANCELLIERE ROCCO DI FRANCESCO ANTIMO	Presente Assente

PRESENTI: 2 - ASSENTI: 1

Partecipa all'adunanza il VICE SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, il SINDACO AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: S.P. 21 RICORSO AL TAR da parte dello stabilimento Santa Croce srl pervenuto al prot. n. 6443 del 04.12.2020 - Costituzione in giudizio e nomina legale per la difesa dell'Ente.

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO CHE

- che la Provincia di Isernia, con Ordinanza del Dirigente del Settore Viabilità n. 40 del 9/10/2020, per motivi di salvaguardia del bene pubblico e della pubblica incolumità, ha istituito, con decorrenza 17 ottobre 2020, il divieto di circolazione agli autotreni ed autoarticolati e limitato il transito agli autocarri con portata pari o inferiore alle 18 tonnellate, sulla S.P. 21, dal Km. 2+100 al Km 9+100, compreso quindi il tratto interno al centro abitato di Longano;

- che la Società Santa Croce ha inoltrato alla Provincia di Isernia un'istanza di sospensione dell'ordinanza n. 40/2020;

- che in data 20/10/2020 si è svolta presso la sede della Provincia di Isernia, una riunione interlocutoria, alla quale hanno partecipato il Presidente ed il Responsabile Tecnico della Provincia stessa, i Sindaci dei Comuni di Longano e di Castelpizzuto ed i Consiglieri Comunali e Provinciali interessati, nel corso della quale l'opzione più ragionevole per salvaguardare la pubblica incolumità e non penalizzare la produzione dello stabilimento, è risultata essere quella di installare un impianto semaforico per impedire l'incrocio tra i mezzi pesanti, soprattutto nel tratto interno del centro abitato di Longano;

VISTA l'ordinanza n. 41 del 12/11/2020, emessa dal Responsabile del Settore Viabilità e Trasporto della Provincia di Isernia, con la quale in variazione ed integrazione della precedente ordinanza n. 40 del 9/10/2020, è stato istituito il senso unico alternato regolato da impianto semaforico, per gli autoveicoli con massa superiore a 18 tonnellate, sulla S.P. 21 dal Km. 2+800 al Km. 9+100, con limite di velocità stabilito a 20 Km/h;

VISTO il ricorso proposto dalla Società Santa Croce s.r.l., tramite lo Studio Legale Di Tonno di Pescara, avanti al TAR Molise nei confronti della Provincia di Isernia e del Comune di Longano (controinteressato), trasmesso anche alla Prefettura di Isernia, al Comune di Castelpizzuto ed alla Regione Molise, acquisito al protocollo dell'Ente in data 04/12/2020 al n. 6443/2020, per l'annullamento delle Ordinanze Dirigenziali della Provincia di Isernia nn. 40 del 9/10/2020 e n. 41 del 12/11/2020;

VISTA la delibera di C.C. n. 27 del 18/12/2020 in cui il Consiglio impegna la Giunta per l'assunzione di tutti gli atti e provvedimenti necessari per assicurare la tutela legale del Comune di Longano avanti al TAR Molise;

RITENUTO necessario e doveroso provvedere a tutelare legalmente il Comune di Longano nella causa instaurata dalla Società Santa Croce s.r.l.;

ACQUISITI i pareri favorevoli dei Responsabili di Servizio, ai sensi degli artt. 49 e 153 del D. Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI FAVOREVOLI palesemente e legalmente espressi ad unanimità,

DELIBERA

COSTITUIRSI nel ricorso al TAR Molise promosso dalla Ditta Santa Croce srl notificato al prot. n. 6443 del 04.12.2020 in quanti parte controinteressata;

DEMANDARE al Responsabile del Servizio Vigilanza – Area IV, Responsabile del procedimento, l'adozione degli atti consequenziali per il conferimento dell'incarico disposto con il presente atto, ivi compresa l'approvazione del disciplinare di concessione, assegnando la relativa risorsa finanziaria di € 1.000,00 sul capitolo 5315, classificazione 01.11.1.103 del Bilancio 2020/2022;

DEMANDARE al Sindaco il conferimento del mandato ad agire;

DICHIARARE la presente, con successiva, unanime favorevole votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Oggetto: **S.P. 21 RICORSO AL TAR DA PARTE DELLO STABILIMENTO SANTA CROCE SRL
PERVENUTO AL PROT. N. 6443 DEL 04/12/2020 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE PER
LA DIFESA DELL'ENTE.**

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267.

SI ESPRIME PARERE **Favorevole**
IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

**IL RESPONSABILE
UFFICIO VIGILANZA**
F.to BERNARDO CETRONE

SI ESPRIME PARERE **Favorevole**
IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

**IL RESPONSABILE
UFFICIO RAGIONERIA**
F.to DOTT.SSA MARIA MONACO

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune in data 08-01-2021 e vi rimarrà per 15 consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. n. 267/2000;

Lì 08-01-2021

Il Responsabile

La presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi del D. Lgs. 267/2000:

| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000)

| | - poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000).

Lì 08-01-2021

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Lì 08-01-2021

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE
